

VOTO DI CONDOTTA *	10	9	8	7	6
INDICATORI	DESCRITTORI				
1. atteggiamento all'interno della classe e della scuola	Costruttivo e propositivo	Attivo	Accettabile	Discontinuo	Inadeguato
2. frequenza e puntualità	Assidue	Regolari	Generalmente regolari	Non sempre regolari	Irregolari
3. rispetto degli impegni scolastici calendarizzati	Puntuale e costante	Generalmente puntuale e costante	Abbastanza puntuale	Non adeguato	Scarso e discontinuo
4. rispetto del Regolamento d'Istituto e delle norme di sicurezza.	Scrupoloso	Corretto	Non sempre corretto	Irregolare (comportamenti sanzionati con ammonimenti verbali, allontanamenti dall'aula e rapporti scritti)	Non responsabile (infrazioni disciplinari sanzionate con più di un rapporto scritto, ovvero esclusione dalle visite guidate o dai viaggi d'istruzione, ovvero allontanamento dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni)
5. rispetto di sé e degli altri	Adeguato e corretto	Adeguato e corretto	Non sempre adeguato e corretto	Non sempre accettabile	Inadeguato
6. comportamento nell'utilizzo delle strutture, degli arredi, delle attrezzature, dei macchinari e dei sussidi didattici	Responsabile	Responsabile	Adeguato	Non sempre adeguato	Non sempre responsabile
7. comportamento durante viaggi e visite d'istruzione	Responsabile	Responsabile	Responsabile	Non sempre adeguato	Non sempre responsabile

L'attribuzione del voto di condotta è deliberata dal Consiglio di classe in base alla prevalenza dei descrittori indicati nella colonna corrispondente della tabella e a una valutazione complessiva della personalità dello studente, della sua maturazione e della sua crescita civile e culturale, tenendo conto dei progressi e dei miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

Verrà attribuito il **voto inferiore a 6** allo studente al quale sia stata irrogata in precedenza una sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del dpr 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni*, qualora si renda successivamente responsabile di:

a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, pericolo per l'incolumità delle persone, atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (art. 4 commi 9 e 9 bis del dpr 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni);

b) gravi violazioni dei doveri degli studenti (frequenza regolare dei corsi, assolvimento assiduo degli impegni di studio, rispetto anche formale nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni, utilizzo corretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, comportamento nella vita scolastica in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della scuola; art. 3 commi 1, 2 e 5 del dpr 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni).**

La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, cioè al voto 6, verrà comunque assegnata soltanto se, successivamente alla irrogazione delle sanzioni previste dal regolamento, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e maturazione. L'insufficienza nel comportamento riportata da uno studente in sede di scrutinio finale comporta la non ammissione automatica dello studente al successivo anno di corso o all'esame di Stato.

* I Regolamenti di disciplina delle singole istituzioni individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari,

** Nel Regolamento di disciplina dell'Istituto i comportamenti elencati ai punti a) e b) prevedono sanzioni quali l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni, ovvero l'allontanamento dello studente dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, ovvero l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.
